

GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO

20.1 INTRODUZIONE	202
20.2 EMERGENZE DI SERVIZIO	202
20.2.1 <i>Le tipologie di emergenza</i>	202
20.2.2 <i>Informazioni relative alle emergenze di servizio</i>	203
20.3 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE: MODALITA' DI GESTIONE E DI RILEVAZIONE DELL'EMERGENZA	204
20.4 ONERI DELL'UTENTE	206

20.1 INTRODUZIONE

Il capitolo ha lo scopo di descrivere le procedure attuate ed i relativi soggetti interessati nel caso in cui insorga sulla Rete di Trasporto una emergenza di tipo impiantistico (o di "servizio"), ovvero legata alla temporanea indisponibilità delle infrastrutture di trasporto.

Il Trasportatore ha il diritto/obbligo di mettere in atto tutte le procedure appropriate per far fronte alle emergenze con l'obiettivo di ripristinare nel minor tempo possibile la sicurezza del sistema e minimizzare i conseguenti disservizi.

Non sono oggetto di questo capitolo le emergenze generali conseguenti alla carenza di disponibilità di Gas nel sistema in caso di eventi climatici sfavorevoli e le emergenze in caso di interruzione/riduzione dell'approvvigionamento di Gas, che saranno oggetto del capitolo "Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale".

Per le attività di cui al presente capitolo il Trasportatore farà riferimento – per quanto applicabili - alle norme tecniche vigenti e a quanto disposto nelle linee del Comitato Italiano Gas.

20.2 EMERGENZE DI SERVIZIO

20.2.1 Le tipologie di emergenza

Si definisce "emergenza di servizio" quella situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con l'esercizio in sicurezza della Rete di Trasporto o che impone speciali vincoli al suo svolgimento e può risultare pregiudizievole per l'incolumità delle persone o causare danni alle cose o all'ambiente.

L'emergenza di servizio si articola in base alla fuoriuscita o meno incontrollata di gas nel seguente modo:

- fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di impianti di linea, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di centrali di compressione, totale o parziale;

Il Trasportatore dispone di una organizzazione, di attrezzature e procedure scritte che le consentono la gestione in sicurezza dell'emergenza di servizio, mediante un coordinamento con le autorità locali competenti, con le forze di pubblica sicurezza e in conformità alle norme tecniche vigenti in materia.

Le procedure prevedono:

- a) l'individuazione di un responsabile della gestione delle emergenze;
- b) un piano di emergenza;
- c) le modalità della redazione del rapporto relativo all'emergenza.

20.2.2 Informazioni relative alle emergenze di servizio

Il Trasportatore provvede a tenere traccia di una serie di informazioni relative alle emergenze di servizio, che ne descrivono gli aspetti fondamentali, quali:

- Il codice con cui l'impresa di Trasporto individua l'emergenza;
- Il codice univoco con cui l'impresa di Trasporto identifica la segnalazione di emergenza;
- registrazione vocale della segnalazione ricevuta mediante numero di emergenza;
- tipologia di emergenza (secondo la classificazione indicata al sottoparagrafo 20.2.1);
- la causa dell'emergenza distinguendo tra:
 - (i) eventi naturali;
 - (ii) causa di terzi;
 - (iii) causa trasportatore, comprese le imprese che operano su incarico o in appalto per conto del Trasportatore;
 - (iv) Mancata copertura del fabbisogno di gas e/o pressione ai punti di immissione della rete;
- data/ora dell'evento;
- data/ora della segnalazione di emergenza;
- l'origine della segnalazione (soggetto segnalante o sistema automatico di controllo);
- la data e l'ora di arrivo sul luogo di emergenza del personale incaricato dall'impresa di trasporto per l'emergenza di servizio o la data e l'ora di risoluzione dell'emergenza tramite intervento in remoto, nei casi in cui non sia necessario un intervento di personale in loco;

- l'avvenuto utilizzo del servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto, quando organizzato ed attivato dall'impresa di trasporto;
- se l'emergenza ha determinato una interruzione del servizio.

Il Trasportatore comunica all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, informazioni relative alle emergenze di servizio verificatesi sulla Rete di Trasporto nel corso dell'anno di riferimento precedente a quello in cui avviene la comunicazione.

20.3 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE: MODALITA' DI GESTIONE E DI RILEVAZIONE DELL'EMERGENZA

Come accennato nel capitolo "Descrizione della rete e della sua gestione", il Trasportatore dispone di sistemi di telecontrollo, teleallarme e telecomando della rete di metanodotti da questi gestita. Pertanto, nel caso in cui si verifichi una anomalia tale che le pressioni o le portate della tratta in esame risultino al di fuori del normale range di esercizio, il sistema invierà in automatico un allarme al dispacciamento attivo 24 ore su 24 nei 365 giorni dell'anno; per la descrizione della struttura organizzativa e dei sistemi tecnologici dedicati al dispacciamento, si veda quanto riportato nel sito internet del Trasportatore.

Altra modalità di rilevazione delle emergenze è mediante segnalazioni esterne. Infatti sul sito internet del Trasportatore e sulle paline dei metanodotti appartenenti alla Rete di Trasporto è disponibile un numero verde, attivo 24 ore su 24, dotato di un sistema atto alla registrazione vocale delle telefonate assicurando un'autonomia di funzionamento di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, mediante il quale chiunque può segnalare uno stato di emergenza o presunto tale.

I riferimenti puntuali da contattare in caso di emergenza sono disponibili sul sito internet del Trasportatore.

Per la Rete di Trasporto è stato predisposto un servizio di reperibilità attivo 24 ore su 24 composto da un responsabile e da una idonea squadra di operatori. Sono stati inoltre stipulati contratti con ditte specialistiche locali in grado di rendere disponibili, all'occorrenza in tempi limitati, mezzi e personale sufficienti.

Infine, un analogo servizio di reperibilità è stato predisposto presso il Distretto Operativo al fine di controllare e coordinare le molteplici attività che si svolgono in caso di emergenza e prevedere gli effetti delle stesse sull'intera rete.

Con tale organizzazione il Trasportatore assicura l'intervento tempestivo sulla Rete di Trasporto, in modo da salvaguardare, anche in condizioni critiche, la continuità e l'efficienza del servizio offerto.

Indipendentemente dal tipo di rilevazione avutasi, sono allertati sia il responsabile reperibile in loco che quello di Distretto.

Il primo ha la responsabilità di:

- mettere in sicurezza nel più breve tempo possibile gli impianti in modo da salvaguardare l'integrità delle persone e delle cose;
- informare, con continuità, il responsabile reperibile presso il Distretto Operativo per definire, concordemente, la strategia di intervento;
- allertare, se del caso, le Ditte reperibili di cui al presente paragrafo;
- coordinare la messa in opera delle persone e dei mezzi disponibili;
- alimentare le utenze, se possibile, con percorsi alternativi;
- ripristinare, una volta eliminata la causa dell'emergenza, il servizio;
- verificare e relazionare circa le cause dell'emergenza.

Il funzionario, presso il Distretto Operativo ha la responsabilità di:

- valutare, mediante il sistema di monitoraggio continuo i possibili impatti dell'emergenza sull'intera rete;
- definire, con il supporto del responsabile in loco, la strategia di intervento;
- attivare tutte le procedure del caso per salvaguardare l'alimentazione delle utenze interessate;
- Richiedere, se del caso, l'intervento delle autorità territoriali competenti, quali Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.;
- assicurare il flusso informativo verso le altre funzioni aziendali e verso gli Utenti e gli Operatori Allacciati coinvolti nell'emergenza onde definire, se necessario, le modalità di riduzione/interruzione del trasporto;
- assicurare il flusso informativo verso l'Impresa di Rigassificazione a monte della Rete di Trasporto e verso l'Impresa Maggiore;
- informare il responsabile del Distretto il quale ha la facoltà, in base alla gravità dell'evento, di convocare la "cellula di crisi" che è composta dai funzionari interessati al tipo di emergenza. Il tal caso il responsabile del Distretto si fa direttamente carico della gestione dell'emergenza.

Nel caso in cui si verifichi un'emergenza di servizio, il Trasportatore effettua entro 5 giorni di calendario dalla data del verificarsi dell'evento, una comunicazione al CIG (Comitato Italiano Gas).

Entro 30 giorni di calendario dall'eliminazione dell'emergenza di servizio il Trasportatore invia al CIG un rapporto sulla stessa dal quale risultino almeno le cause dell'emergenza, ove accertate e le misure adottate per garantire la continuità e la sicurezza del servizio di trasporto.

20.4 ONERI DELL'UTENTE

L'Utente, ha l'obbligo di indicare al Trasportatore¹, entro il primo ottobre di ciascun Anno Termico (entro i primi 20 giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore di tale codice relativamente al primo Anno Termico), onde consentire un corretto e tempestivo flusso di informazioni, l'elenco delle persone reperibili 24 ore su 24 e dei Clienti Finali esistenti sulla Rete di Trasporto da contattare nei casi di emergenza di cui al presente capitolo.

Sarà cura dell'Utente comunicare tempestivamente al Trasportatore eventuali variazioni del suddetto elenco.

¹ Il modulo per l'invio delle informazioni richieste è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.